

MIGRANTI

CGIL

IN
CA



n
e
w
s

Bollettino informativo dell'Immigrazione

**Nuovo Dossier Caritas/Migrantes 2010:
XX Rapporto sull'Immigrazione**

Sommario:



ITALIA. Popolazione straniera residente per regioni (31.12.2009)

Provincia	Totale	%	Provincia	Totale	%
Piemonte	377.241	8,9	Lazio	497.940	11,8
V. d'Aosta	8.207	0,2	Campania	147.057	3,5
Liguria	114.347	2,7	Abruzzo	75.708	1,8
Lombardia	982.225	23,2	Molise	8.111	0,2
Trentino A.A.	85.200	2,0	Puglia	84.320	2,0
Veneto	480.616	11,3	Basilicata	12.992	0,3
Friuli V.G.	100.850	2,4	Calabria	65.867	1,6
E. Romagna	461.321	10,9	Sicilia	127.310	3,0
Marche	140.457	3,3	Sardegna	33.301	0,8
Toscana	338.746	8,0	Umbria	93.243	2,2

Totale 4.235.059 100,0

FONTE: Dossier statistico Immigrazione Caritas/
Migrantes.

Elaborazioni su dati Istat

Dati popolazione straniera residente	1
Dati bilancio entrate/uscite Immigrati	2
Il caso della legge regionale Puglia	3
“Le gabbie infortunistiche”	4
Le nostre azioni legali	5
Le sentenze di questo mese	6

**Cittadini
stranieri
in Italia:
Stima
delle
entrate e
delle
uscite**

FONTE: Dossier statistico IMMIGRAZIONE Caritas/Migrantes

<i>Voci di entrata e di uscita</i>	<i>Miliardi di euro</i>
Totale entrate	10,83
Contributi previdenziali	7,5
- di cui lavoratori dipendenti	6,5
- di cui lavoratori autonomi	0,74
- di cui lavoratori parasubordinati	0,26
Gettito Irpef	2,23
- di cui lavoratori dipendenti	1,8
- di cui lavoratori autonomi	0,33
- di cui lavoratori parasubordinati	0,1
Gettito Iva	1
Tasse per permessi di soggiorno e cittadinanza	0,1
Totale uscite	9,95
Sanità 2,800 - di cui per stranieri residenti 2,400 - di cui per stranieri temporaneamente presenti	2,8
- di cui per stranieri residenti	2,4
- di cui per stranieri temporaneamente presenti	
Spese scolastiche	2,8
Spese sociali dei comuni 0,450	0,45
Spese per la casa 0,400	0,4
- Edilizia residenziale pubblica 0,200	0,2
- Fondo sociale per l'affitto 0,200	0,2
Spese Ministero Giustizia (tribunali e carcere) 2,000 Spese Ministero Interno (centri espulsione e accoglienza) 0,500 Spese previdenziali 1,000 - Trattamenti familiari 0,400 - Trattamenti pensionistici 0,600	2
Spese Ministero Interno (centri espulsione e accoglienza)	0,5
Spese previdenziali	1
- Trattamenti familiari	0,4
- Trattamenti pensionistici	0,6

In Primo Piano: il caso della Legge Regionale Puglia, n.32/2009

***("Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione
degli immigrati in Puglia")***

Con un'importante sentenza emessa il 18/10/2010 (n. 299/2010), la Corte Costituzionale accoglie solo una minima parte dei rilievi contestati dal ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio contro molte disposizioni contenute nella Legge Regione Puglia 32/2009 ("*Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia*"). Di fatto, respinge il contenuto del ricorso in misura preponderante.

Le disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime sono quelle che prevedono:

- 1) il diritto di difesa dello straniero soggiornante a qualunque titolo (si ritiene questa materia di competenza legislativa statale);
- 2) l'applicazione dei principi della convenzione ONU del 18/12/1990 sui diritti dei migranti e delle loro famiglie (tale convenzione, non essendo stata ratificata dallo stato italiano, non permette alle regioni di dare esecuzione a questi accordi).

Viceversa, si dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale su diverse altre disposizioni, tra cui quelle in materia di assistenza sanitaria. In particolare, la Corte dichiara legittima la norma che prevede come gli stranieri assistiti con il codice STP abbiano diritto alla scelta del medico di base (situazione non prevista dalle disposizioni nazionali).

La legge regionale Puglia (32/2009) e la relativa sentenza della Corte Costituzionale (299/2010) sono consultabili ai seguenti indirizzi:

<http://camera.ancitel.it/lrec/showresults.do>

<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/ottobre/sent-corte-cost-299-2010.html>

S

E

N

T

E

N

Z

A

Le gabbie infortunistiche sono una realtà

Benchè se ne sia parlato largamente sulla stampa nazionale, riproponiamo qui la sentenza del tribunale di Torino che stabilisce come il risarcimento ai familiari di un congiunto deceduto sul lavoro vada parametrizzato al costo relativo della vita nel paese di origine del lavoratore migrante.

Il pronunciamento genera particolare scalpore anche in considerazione della sentenza dell'anno scorso in cui la Cassazione aveva chiaramente affermato che: "la tutela dei diritti dei lavoratori va assicurata senza alcuna disparità di trattamento a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza, italiana, comunitaria o extracomunitaria.

Potete consultare il dispositivo della sentenza al seguente indirizzo:

<http://www.inca.it/migranti-news/2-10/sentenze-ottobre-2010.zip>

S

H

O

K



<u>Plan de Produccion</u>			
<u>AGOSTO:</u>	Plan = 6.7 MP	%	CUMP
	Real = 1.9 MP		28.3
<u>Acumulado:</u>	Plan = 63.2 MP	%	CUMP
	Real = 41.8 MP		66.1
<u>Energia</u>	Plan = 80 Kw		AHORR
	Real = 37 Kw		43 Kw

Le nostre azioni legali

Adro: il sindaco perde il sole e anche il ricorso.

La sentenza contro cui il comune di Adro ha perso il ricorso faceva seguito ad un'azione legale promossa dalla CGIL di Brescia, dall'ASGI (Associazione studi giuridici sull'immigrazione), e dalla Fondazione Piccini. In tale sentenza il giudice ordinava al Comune di Adro di eliminare gli articoli discriminatori dai suoi regolamenti (fondo affitti e bonus bebè escludevano dal beneficio i cittadini extracomunitari), di riaprire i termini per la presentazione delle domande e che il tutto avvenisse con l'adeguata pubblicizzazione (anche attraverso i quotidiani locali).

La sentenza del tribunale di Brescia con cui il giudice respinge il ricorso del Comune di Adro fa peraltro riferimento esplicito (ed è la prima volta rispetto a ricorsi simili) al fatto che è lo stesso articolo 41 del Testo Unico sull'immigrazione a vietare differenziazioni nelle prestazioni sociali fornite da un'Amministrazione.

Potenza: accolto il ricorso dei nostri legali a un provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro nero.

Il tribunale di Potenza giudica che il ricorso presentato abbia sufficienti elementi di fondatezza in relazione al dedotto vizio di violazione delle norme in tema di giusto procedimento (art. 10bis L.241/90).

Nel caso in specie l'amministrazione statale, attraverso lo Sportello Unico, aveva immotivatamente disatteso la richiesta del ricorrente di sospendere il procedimento sull'istanza di regolarizzazione in attesa della definizione della domanda di concessione del permesso di soggiorno CE-SLP presentata presso la questura di Potenza.

Il permesso fu poi regolarmente concesso dopo la notifica del provvedimento di rifiuto della domanda di emersione.

Le sentenze di questo mese

TAR Lombardia, sez. IV, n. 688/2010.

Il Tar lombardo accoglie il ricorso di una cittadina extracomunitaria cui lo Sportello Unico, su input della questura che segnalava come il soggetto fosse implicato in un procedimento penale, aveva rigettato la domanda di emersione da lavoro irregolare. Nello specifico, la sentenza cita l'art. 1ter, comma 8, DL 78/09 che prevede la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi pendenti in tema di Immigrazione in attesa della definizione delle pratiche di regolarizzazione.

TAR Piemonte, sez. II, n. 757/2010.

Il tribunale di Torino dà ragione al cittadino extracomunitario che aveva fatto ricorso contro il decreto del questore di Torino che aveva rigettato la sua domanda per ottenere il permesso di soggiorno CE-SLP. Si considera, infatti, che: "la circostanza che lo straniero sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa costituire motivo per negare il rilascio del permesso CE-SLP". Importante la considerazione che il mercato del lavoro si muove ormai verso un'accentuata flessibilità dei contratti.

TAR Lombardia, sez. IV, n. 6463/2010.

In questo caso, il tribunale accoglie il ricorso di un migrante cui era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per non aver dimostrato di percepire un reddito sufficiente secondo disposizione di legge. Il motivo è la violazione dell'art. 5, comma 5, Dlgs. 286/98, laddove il ricorrente avrebbe esercitato legittimo diritto al ricongiungimento familiare con moglie in possesso di un reddito sufficiente a mantenere l'intera famiglia. Il soggetto era inoltre in possesso di una proposta di contratto per lavoro subordinato.

Corte di Cassazione, n. 21060 del 12/10/10.

Pronuncia della Cassazione a favore del ricorso (respinto) al Giudice di Pace contro un decreto di espulsione emanato dal prefetto. Il soggetto ricorrente era in possesso di visto d'ingresso in paese di area Schengen, non dovendo, secondo la corte, fornire altro onere che il visto stesso. La valutazione della data d'ingresso nello stato ai fini del tempo decorso per la richiesta del PdS, si afferma nel dispositivo, può legittimamente fondarsi su prove documentali e orali.



Frontalieri come ratti: la nuova campagna shock contro gli stranieri in Canton Ticino

Fabrizio il piastrellista di Verbania, Bogdan il rumeno senza professione e Giulio l'avvocato lombardo. Sono questi i protagonisti della campagna pubblicitaria diffusa in Canton Ticino. Molte le reazioni contro il crescente sentimento xenofobo che ha come bersaglio tanto gli italiani, quanto gli altri immigrati extracomunitari. "Ho scelto il ratto perché è qualcosa di spregevole - racconta l'ideatore - ma non vuole essere una sparata contro tutti,

[vuole far riflettere](#)".



Redazione

Per rendere Migranti news uno strumento ancora più efficace collabora con noi, inviandoci agli indirizzi segnalati i testi delle Odinanze, delle Sentenze da noi patrocinate o degli eventuali accordi realizzati nei territori di cui sei a conoscenza.

Kurosh Danesh
06/8476250
K.Danesh@cgil.it

Daniela Morlacchi
06/85563221
D.Morlacchi@inca.it

Alessandro Gabriele
06/85563500
A.Gabriele@inca.it

